

Comune di Brandizzo Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Titolo II - ENTRATE COMUNALI
ARTICOLO 3 - Definizione delle entrate
ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate
ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi
ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate
ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate
ARTICOLO 9 - Modalità di versamento
ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo
ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi
ARTICOLO 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti
ARTICOLO 13 - Dilazioni di pagamento
ARTICOLO 14 - Sanzioni
ARTICOLO 15 - Interessi
ARTICOLO 16 - Rimborsi

Titolo V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 17 - Procedure

Titolo IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
- 2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre, individua competenza e responsabilità, in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
- 3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del
 Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Titolo II

ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 - Definizione delle entrate

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate

- 1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
- 2. I regolamenti hanno effetto secondo le disposizioni legislative che regolano le singole entrate.
- 3. In caso di assoluta urgenza, con deliberazione di Giunta Comunale, che dovrà essere successivamente ratificata dal Consiglio Comunale, possono essere sospesi e/o differiti i termini di pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché gli adempimenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti/cittadini interessati da situazioni eccezionali o emergenziali ovvero da eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento delle attività o della vita.

ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

- 1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
- 3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
- 2. Le agevolazioni sopra indicate possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate

- 1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dai vari Settori/Aree, di seguito chiamati "Responsabili".
- 2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come è previsto dall'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

- 3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione delle entrate tributarie, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi.
- 4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 8, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli/elenchi vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli Settori/Aree che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
- Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate

- 1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a. direttamente dall'ente:
 - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs. 267/2000;
 - c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D. Lgs. 446/1997.
- 2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c) è stabilita dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 - Modalità di versamento

- 1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro il termine stabilito dall'art. 41 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
- 2. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, nonché fra tributi ed entrate di altra natura, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli uffici competenti dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. Qualora, nell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo rilevino un inadempimento del debitore, devono predisporre gli atti in modo da garantire la procedura coattiva o di recupero totale o parziale.
- 2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
- 3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

ARTICOLO 12 – Omissioni e ritardo dei pagamenti

- 1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
- La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta.

ARTICOLO 13 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

- 1. Per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da presentare prima dell'attivazione delle procedure esecutive;
 - b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata con la seguente documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di cui alla lettera a.:

- per le persone fisiche e le ditte individuali:
 - attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo non superiore ad euro 18.000,00, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione;
 - copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento;
- per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone:
 - attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi;
- c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere pari o superiore ad euro 100,00;
- d. le rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
 - da € 100,00 ad € 500,00 massimo 4 mesi;
 - da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi;
 - da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi;
 - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi.
- e. la concessione della dilazione per debiti oltre i € 5.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre;
- f. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- g. su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di rateizzazione conteggiati al tasso di interesse legale;
- h. non può essere concessa una nuova dilazione/rateizzazione nel caso in cui ve ne sia in corso una precedente per la medesima tipologia di entrata. La concessione di una nuova dilazione/rateizzazione, quindi, può avvenire solo a saldo di una precedentemente assunta.
- 2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, può riconoscere forme di dilazione e rateizzazione, derogando quanto previsto dal presente articolo in merito all'importo minimo rateizzabile, all'importo minimo della rata, alla durata massima della rateizzazione e al numero massimo di dilazioni/rateizzazioni, per particolari gravi casi di temporanea e obiettiva difficoltà. Per le persone fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei servizi sociali del territorio.
- 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal

- beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
- 5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di riscossione coattiva, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
- 6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate
- In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, la gestione delle dilazioni di pagamento è in capo al concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 14 - Sanzioni

 Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 15 - Interessi

 Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165, dell'art. 1, della Legge Finanziaria n. 296/2006, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 16 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ad € 12,00.

Titolo IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 17 – Procedure

- 1. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 791 e seguenti della legge n. 160/2019 e s.m.i.;
 - b. ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639;
 - c. cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- 2. Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, per gli avvisi di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3. I costi di notifica ed elaborazione degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, ai sensi dei commi 803 e 804, dell'art. 1, della Legge 160/2019, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 dell'art. 1, Legge 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, si applicano le misure e le tipologie di spesa quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 o a quanto previsto dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
- 4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento o di presentazione della domanda di rateizzazione, gli interessi di mora conteggiati al tasso previsto dall'art. 15.
- 5. Gli oneri e le spese di cui al comma 3, restano, comunque in tutti i casi, a carico del debitore anche quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare totalmente un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le

- scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.
- 6. A seguito alla presentazione dell'istanza di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale mancato accoglimento della stessa, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione; in caso di relativo accoglimento, successivamente al pagamento della prima rata, degli eventuali oneri di riscossione e di tutte le relative spese di notifica ed esecutive, il debitore può presentare apposita domanda di sospensione della procedura del fermo amministrativo, a condizione che il fermo non sia riferito anche a posizioni debitorie verso altri enti per i quali il concessionario gestisce la riscossione coattiva.
- 7. In caso di preavviso o iscrizione di fermo amministrativo su bene mobile utilizzato per il trasporto di una persona diversamente abile, tutelata dalla legge 104/1992, l'interessato può presentare istanza motivata di annullamento del preavviso o di cancellazione del fermo, allegando, idonea documentazione.
- 8. Non si procede all'emissione dell'atto esecutivo o della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 30,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente l'importo suddetto.
- 9. I ruoli/elenchi per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere vistati per l'esecutività:
 - a. per le entrate tributarie dal Funzionario responsabile del tributo;
 - b. per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante del Corpo di P.M.;
 - c. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile dell'entrata e dal Responsabile del ServizioFinanziario.
- 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in aggiunta ad esso si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti e di delibere delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, del Regolamento di Contabilità dell'Ente e atti amministrativi dell'Ente.
- 2. Per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni previste nei regolamenti relativi all'Imposta comunale sugli Immobili (ICI), all'Imposta Municipale Propria IMU (componente IUC), al Tributo per i servizi indivisibili TASI (componente IUC), al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), alla Tassa sui rifiuti TARI (componente IUC), al Canone per le Occupazioni di Spazi ed

- Aree Pubbliche COSAP, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai diritti delle Pubbliche Affissioni sono abrogate.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative che regolano le singole entrate.
- 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.